



REGOLAMENTO ATTUATIVO del CLUB DEAFLYMPICS

Approvato dalla Giunta Nazionale nella riunione del 27 aprile 2023

Premessa

Il presente Regolamento individua i criteri e le modalità per l'inserimento e la permanenza degli Atleti nel CLUB DEAFLYMPICS (di seguito CLUB), corrispondente al gruppo *top level* del movimento sportivo nazionale dei sordi. In quanto tali, gli Atleti appartenenti al CLUB sono destinatari di specifici programmi di sostegno alla loro preparazione tecnico-agonistica finalizzata ai Deaflympics.

Il presente Regolamento si applica pertanto, agli Atleti che praticano le discipline e le specialità, inserite nel programma ufficiale dei Deaflympics estivi e invernali, secondo le determinazioni assunte in merito dall' *International Committee of Sports for the Deaf* (ICSD).

Il CLUB DEAFLYMPICS/SORDI ha la durata di un quadriennio; è istituito il mese successivo lo svolgimento dei Deaflympics e termina l'ultimo giorno del mese precedente la successiva edizione.

Art. 1 - Criteri di accesso degli Atleti al CLUB

Entrano a far parte del CLUB DEAFLYMPICS/SORDI gli Atleti di cittadinanza italiana che, in occasione dell'ultima edizione dei Deaflympics, ovvero dei Campionati Mondiali (CM) organizzati dalla competente Organizzazione Internazionale (ICSD), abbiano ottenuto i seguenti risultati:

1. atleti vincitori di medaglia negli sport individuali, nelle gare a squadra degli sport individuali o negli sport di squadra, purché le discipline e le gare siano inserite nel programma ufficiale della successiva edizione dei Deaflympics. L'accesso al CLUB è inoltre subordinato alla partecipazione all'evento nel quale è stata ottenuta la prestazione valida ai fini dell'accesso al CLUB di un numero minimo di 10 Atleti nelle gare individuali, di 8 partecipanti nelle gare a squadre di sport individuali e di 8 squadre per gli sport di squadra;
2. atleti classificatisi al 4° posto negli sport di squadra la cui disciplina sia inserita nel programma ufficiale dei successivi Deaflympics, subordinatamente alla partecipazione di minimo 8 squadre;
3. atleti vincitori di medaglia d'oro ai Campionati Europei (CE) degli sport di squadra, organizzati dalla competente Organizzazione Internazionale (EDSO), purché la rispettiva disciplina sia inserita nel programma ufficiale della successiva edizione dei Deaflympics.

Con riferimento ai criteri di cui ai punti da 1 a 3, nel caso degli sport di squadra, accedono al CLUB gli Atleti regolarmente convocati che hanno ottenuto il risultato utile.

L'accesso al CLUB è subordinato alla comunicazione da parte della Federazione Sport Sordi Italia nella quale vengono indicati i nominativi degli Atleti che hanno ottenuto il risultato utile ai fini dell'ingresso e/o della permanenza nel CLUB, ai sensi del successivo art.3, corredando la stessa con la convocazione ed i risultati ufficiali dell'evento. L'accesso al CLUB decorre dal primo giorno utile del mese successivo alla comunicazione da parte della Federazione Sport Sordi Italia.

4. L'accesso al CLUB DEAFLYMPICS/SORDI è comunque sempre subordinato alla sottoscrizione da parte dell'Atleta, dell'Accordo CIP - Atleta di CLUB DEAFLYMPICS (Allegato al presente Regolamento).

Art. 2. - Categorie del CLUB

1. Pur riconoscendo lo *status* di Atleta del CLUB DEAFLYMPICS a tutti gli Atleti che rispondono ai requisiti indicati al precedente art. 1, le diverse categorie (ORO/ARGENTO/PODIO/ELITE) si distinguono in relazione al risultato conseguito, così come di seguito indicato:

Art.	RISULTATO	CATEGORIA
1.	MEDAGLIA D'ORO DEAFLYMPICS/CM	ORO
1.	MEDAGLIA D'ARGENTO DEAFLYMPICS/CM	ARGENTO
1.	MEDAGLIA DI BRONZO DEAFLYMPICS/CM	PODIO
2.	4° CLASSIFICATO SPORT DI SQUADRA DEAFLYMPICS/CM	ELITE
3.	MEDAGLIA D'ORO CE SPORT DI SQUADRA	PODIO

2. Gli Atleti accedono al CLUB nella categoria corrispondente al risultato che ne ha determinato l'ingresso.

3. I passaggi all'interno delle Categorie avvengono in base a quanto indicato al successivo art. 3 comma 2.

Art. 3 – Criteri di permanenza e passaggi di Categoria nel CLUB

1. Criteri di permanenza

La permanenza degli Atleti nel CLUB è soggetta alla partecipazione all'evento internazionale (Campionati Europei o Campionati Mondiali) indetto per quell'anno dalla competente

Organizzazione Internazionale (ICSD/EDSO) ed alla conferma dei risultati in relazione alla Categoria di appartenenza. Qualora i Campionati Europei e Mondiali dovessero svolgersi nel medesimo anno solare, ai fini della permanenza nel CLUB, saranno presi in considerazione, sia con riferimento alla partecipazione che ai risultati conseguiti, esclusivamente i Campionati Mondiali.

a) Criteri di permanenza nelle categorie ORO, ARGENTO e PODIO

La permanenza degli Atleti nel CLUB, in una delle categorie ORO, ARGENTO e PODIO è subordinata alla conquista di una medaglia ad uno degli eventi di cui al precedente punto 1.

b) Criteri di permanenza nella categoria ELITE

La permanenza degli Atleti nel CLUB appartenenti alla categoria ELITE è subordinata alla conferma del 4° posto ad uno degli eventi di cui al precedente punto 1. Nel caso in cui il conseguimento del 4° posto avvenisse in occasione dei Campionati Europei la permanenza nel Club è garantita per una sola volta nell'arco del quadriennio.

2. Passaggi di categoria

Indipendentemente dalla Categoria di appartenenza, qualora l'Atleta/Squadra ottenga nel corso del quadriennio paralimpico, in occasione di un Campionato Mondiale, un risultato migliorativo rispetto a quello che ne ha determinato l'ingresso al CLUB, l'Atleta/Squadra viene promosso nella categoria corrispondente al risultato conseguito, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 4 – Decorrenza degli effetti dell'inserimento, della cancellazione e della sospensione

1. Gli effetti dell'inserimento nel CLUB, nonché quelli derivanti dal passaggio di categoria all'interno del CLUB stesso, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il risultato utile.
2. Gli effetti della cancellazione/sospensione dal CLUB decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa della cancellazione/sospensione stessa.
3. Gli effetti della sospensione vengono meno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la sospensione stessa viene interrotta.
4. Nel caso di sospensione previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b), qualora venga esclusa la responsabilità dell'Atleta, quest'ultimo verrà reinserito nel CLUB con effetto immediato. In tal caso la sospensione deve considerarsi nulla e all'Atleta verranno riconosciuti retroattivamente gli eventuali benefici maturati durante il periodo di sospensione.
5. Nel caso di sospensione prevista dall'art. 5, comma 2, lettera b), qualora invece, venisse accertata la responsabilità dell'Atleta e comminata una squalifica per un periodo fino ad un

massimo di 12 mesi, l'Atleta al termine della squalifica viene reinserito nel CLUB nella categoria "ELITE" (qualunque fosse la sua categoria al momento della sospensione).

Art. 5 – Cancellazione e sospensione degli Atleti dal CLUB

Cancellazione

1. Gli Atleti che non confermano i risultati ai sensi del precedente articolo vengono cancellati dal CLUB.

2. La cancellazione degli Atleti dal CLUB, interviene inoltre nei seguenti casi:

a) mancata convocazione all'evento internazionale (Campionati Europei o Mondiali) indetto dalla competente Organizzazione Internazionale (ICSD/EDSO) negli anni successivi all'evento che ne ha determinato l'ingresso. Qualora i Campionati Europei e Mondiali dovessero svolgersi nel medesimo anno solare, la cancellazione interviene esclusivamente per mancata convocazione ai Campionati Mondiali. In questo caso, la cancellazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di disputa dell'evento in questione. Nel caso in cui la mancata convocazione sia attribuibile a problemi di ordine sanitario, sarà facoltà della Giunta Nazionale derogare al criterio di cui sopra, qualora la Federazione Sport Sordi Italia, presenti formalmente al CIP istanza di deroga per motivi di salute, corredando quest'ultima di adeguata certificazione medica. L'istanza di deroga per motivi di salute deve essere presentata dalla Federazione Sport Sordi Italia entro 10 giorni dal termine dell'evento internazionale al quale l'Atleta avrebbe dovuto partecipare;

b) per violazione delle Norme Sportive Antidoping che determinano una squalifica per un periodo superiore a 12 mesi; in tal caso, la cancellazione dell'Atleta dal CLUB decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;

c) per sanzioni disciplinari comminate dai competenti Organi di Giustizia che comportano la squalifica per un periodo superiore a 12 mesi; la cancellazione dell'Atleta dal CLUB decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;

d) per volontà espressa dell'Atleta di rinunciare all'attività agonistica o all'attività della Nazionale, ad eccezione di quanto previsto all' art. 4 punto 3, comma d); in tal caso, la cancellazione dell'Atleta dal CLUB ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della data in cui l'Atleta

ha manifestato espressamente alla Federazione Sport Sordi Italia e al CIP la propria volontà di rinunciare all'attività agonistica o all'attività della Nazionale.

Sospensione

La sospensione dal CLUB interviene nei seguenti casi:

- a) a seguito della sospensione cautelare prevista in caso di positività ai test antidoping (cd. esito avverso delle analisi), accertata da parte dell'Autorità preposta, nonché in ogni caso sia emanato un provvedimento – anche non definitivo – con cui venga dichiarata la responsabilità dell'Atleta per una qualunque violazione delle Norme Sportive Antidoping. In tal caso, la sospensione dal CLUB decorre dalla data della sospensione cautelare o squalifica indicata nel provvedimento;
- b) a seguito di istanza di sospensione, proposta dalla Federazione Sport Sordi Italia, dovuta a mancata risposta alle convocazioni disposte dalla Federazione Sport Sordi Italia (ad esempio, raduni e gare, ecc.), in assenza di validi e giustificati motivi. In tale caso la sospensione decorre dalla data della convocazione federale ed ha durata di 6 mesi, a meno che, nelle more, non intervenga un'altra convocazione da parte della Federazione di appartenenza a cui l'Atleta risponda positivamente;
- c) per sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di Giustizia che comportano una squalifica per periodi fino a 12 mesi. La sospensione, in tal caso, decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;
- d) su istanza dell'Atleta, presentata alla Federazione Sport Sordi Italia e al CIP, per rinuncia temporanea all'attività agonistica o all'attività della squadra nazionale, nella stagione successiva a quella di svolgimento dei Deaflympics, per un periodo non superiore a 12 mesi. L'istanza è valutata dalla Giunta Nazionale del CIP, sentita la Federazione di appartenenza e, ove accolta, decorre dalla data indicata dalla Giunta Nazionale;
- e) in caso di maternità, previa comunicazione da parte dell'Atleta, presentata alla Federazione di appartenenza e al CIP, per un periodo non superiore a 12 mesi complessivi e fruibili continuamente. In tal caso, la sospensione decorre dalla data indicata dall'Atleta nella suddetta comunicazione e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla medesima data. Inoltre, per i 12 mesi successivi al termine del periodo di sospensione per maternità, all'Atleta viene garantita la permanenza nel CLUB nella categoria "ELITE" (qualunque fosse la sua categoria al momento della sospensione per maternità), anche in caso di mancata conferma dei risultati di cui al precedente art. 3. Tutto ciò è comunque sempre subordinato alla convocazione da parte della Federazione di appartenenza ai Campionati Mondiali o Europei indetti dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) e alla conseguente e partecipazione dell'Atleta agli stessi.

Art. 6 – Premi Medaglia

Il Comitato Italiano Paralimpico corrisponderà i seguenti Premi agli Atleti vincitori di medaglia ai Deaflympics.

Medaglia	Premio
Oro	€ 50.000
Argento	€ 25.000
Bronzo	€ 15.000

I suddetti Premi Medaglia sono cumulabili e vengono corrisposti, in eguale misura, anche ai vincitori di medaglia nelle gare a squadre degli sport individuali e negli sport di squadra, comprese le riserve regolarmente iscritte ai Deaflympics.

Art. 7 – Assegni mensili di preparazione

Agli Atleti appartenenti al CLUB, verrà corrisposto un Assegno Mensile di Preparazione con l'obiettivo di garantire loro un contributo economico finalizzato a sostenere la loro preparazione tecnico-agonistica in vista dei Deaflympics.

L'importo dell'Assegno Mensile di Preparazione varia in funzione della categoria di appartenenza dell'Atleta e dell'anno di riferimento (considerando quale anno «0» quello della successiva edizione dei Deaflympics), come indicato nella tabella. L'importo aumenta pertanto con l'avvicinarsi dell'evento anche al fine di compensare l'eventuale mancato o ridotto reddito dell'Atleta al quale viene richiesto di sacrificare, per lo svolgimento dei programmi di allenamento, parte del proprio tempo-lavoro.

L'assegno sarà corrisposto con cadenza trimestrale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente programma gli Atleti che, ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 28 febbraio n. 36 recante "Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai G.S. Militari e dei Corpi civili dello Stato" e smi, saranno assunti nelle Amministrazioni competenti dei G.S. Militari e dei Corpi civili dello Stato, a decorrere dalla data di assunzione.

Categoria/anno	- 3	- 2	- 1	0
Deaflympics Invernali 2024	da marzo 2024	-	-	-
Deaflympics Estive Tokyo 2025	-	da gennaio 2023 a ottobre 2023	da novembre 2023 a ottobre 2024	da novembre 2024 a ottobre 2025
Oro	€ 350	€ 350	€ 450	€ 550
Argento	€ 300	€ 300	€ 350	€ 450
Podio	€ 250	€ 250	€ 300	€ 400
Elite	€ 200	€ 200	€ 250	€ 350

Art. 8 – Norme generali

1. Qualora l'Atleta appartenente al CLUB assuma comportamenti tali da ledere l'onore o il prestigio del CLUB o del movimento paralimpico in generale, la Giunta Nazionale del CIP, autonomamente o su istanza della Federazione Sport Sordi Italia, può disporre a suo insindacabile giudizio, la cancellazione o la sospensione dell'Atleta dal CLUB.

2. Ogni altra ipotesi non espressamente prevista dal presente Regolamento è rimessa all'insindacabile valutazione della Giunta Nazionale del CIP, che si pronuncia autonomamente o su istanza della Federazione Sport Sordi Italia, tenendo conto dei principi generali che regolano l'istituzione e la gestione del CLUB Paralimpico.

CLUB PARALIMPICO
ACCORDO CIP - ATLETA

tra

Il **COMITATO ITALIANO PARALIMPICO**, sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830, C.F. 14649011005 in persona del Presidente, Avv. Luca Pancalli (di seguito "CIP")

e

nato/a a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____ (di seguito "Atleta"),

nel rispetto dei principi sportivi, etici, morali e civili che informano il CIP

Premesso che:

- il CIP, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito e regolato dalla Legge n. 124/2015, e dal D.Lgs n. 43/ 2017, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di handicap, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
- come previsto dall'art. 2.4 dello Statuto, il CIP ha come missione istituzionale anche l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;
- il CIP offre agli atleti di alto livello appartenenti al Club Deaflympics (quale di seguito definito) anche una concreta forma di supporto ed assistenza alla loro preparazione tecnico-agonistica finalizzata ai Deaflympics per mezzo del Regolamento Attuativo del Club Deaflympics (come di seguito definito);
- l'ammissione al Club Deaflympics è riservata a quegli atleti che siano in possesso dei requisiti e abbiano soddisfatto i criteri di cui all'articolo 1 del Regolamento (quale di seguito definito);
- ciascun atleta appartenente al Club Deaflympics è chiamato al rispetto delle regole di condotta ispirate ai principi del movimento paralimpico e dei principi e delle regole espressi dall'ICSD Constitution and the associated Bylaws, con particolare riguardo a quelli fissati dall'ICSD Code of Ethics (quali di seguito definiti);
- ciascun atleta appartenente al Club Deaflympics, per la sua posizione di vertice nello sport italiano e mondiale, deve rappresentare un esempio positivo e trainante per tutto il movimento sportivo paralimpico, nonché per la società civile stessa, e la sua immagine deve tendere alla valorizzazione dello sport;
- il Club Deaflympics rappresenta il gruppo top level del movimento sportivo nazionale dei sordi e, pertanto, ogni atleta appartenente al Club Deaflympics è chiamato ancor più a tenere un comportamento ispirato ai valori paralimpici, al rispetto delle regole dello sport e della società civile, non solo durante la sua attività agonistica, ma anche nella sua vita privata, affinché non ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine del Club Deaflympics;
- il CIP ha stabilito le regole di comportamento di seguito esposte, che ciascun atleta inserito nel Club Deaflympics deve osservare;
- l'ingresso, la permanenza, la cancellazione e la sospensione di ciascun atleta dal Club Deaflympics sono disciplinati dal Regolamento (quale di seguito definito) ed ogni eventuale ulteriore fattispecie ivi non espressamente prevista sarà sottoposta alla valutazione della Giunta Nazionale del CIP, che si esprimerà in merito, tenendo conto dei principi generali che regolano l'istituzione e la gestione del Club Deaflympics.

e tenuto conto che:

- in occasione dell'ultima edizione dei Deaflympics, ovvero dei Campionati Mondiali (CM) organizzati dalla competente Organizzazione Internazionale (ICSD), l'Atleta ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 1 del Regolamento (quale di seguito definito) per l'ammissione al Club Deaflympics;
- con la sottoscrizione del presente accordo, l'Atleta accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell'accordo stesso (di seguito "Accordo") e, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Regolamento (quale di seguito definito), entra a far parte del Club Deaflympics con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il Risultato Qualificante (quale di seguito definito).

Quanto sopra premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il CIP e l'Atleta (insieme, le "Parti") concordano quanto segue.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

- "**Club Deaflympics**" indica il club la cui appartenenza è riservata agli Atleti che abbiano conseguito risultati tali da far ritenere una partecipazione altamente competitiva alla successiva edizione dei Deaflympics, in base ai criteri individuati dal Regolamento (quale di seguito definito), e dalla cui appartenenza derivano i diritti e gli obblighi di cui al presente Accordo.
- "**Codice di comportamento sportivo paralimpico**", indica il codice di comportamento emanato dal CIP nel quale sono sanciti i valori etici e morali ai quali devono essere ispirati i comportamenti e le azioni della famiglia paralimpica, disponibile sul sito istituzionale del CIP al link <http://www.comitatoparalimpico.it/il-cip/leggi-statuto-principi-e-regolamenti/2331-codice-paralimpico-di-comportamento-sportivo-1/file.html>;
- "**Codice Etico**" indica il codice di comportamento denominato "*ICSD Code of Ethics*" emanato dall'ICSD e, attualmente vigente, disponibile sul sito istituzionale dell'ICSD, al link <http://www.ciss.org/icsd/code-of-ethics>;
- "**Risultato Qualificante**" indica il risultato sportivo conseguito dall'Atleta, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento, considerato valido ai fini dell'inserimento e/o della permanenza nel Club Deaflympics.
- "**Deaflympics 2022**" indica la XXIV edizione dei Summer Deaflympics tenutasi in Caxias do Sul (BRA) dal 1° maggio 2022 al 15 maggio 2022;
- "**ICSD Constitution and the associated Bylaws**" indica il complesso delle norme attualmente vigenti, emanate dall'ICSD, che regolano il movimento sportivo dei sordi, disponibile, nella versione vigente, sul sito istituzionale dell'ICSD al link <http://www.ciss.org/icsd/constitution> e <http://www.ciss.org/icsd/bylaws>;
- "**ICSD**" indica l'International Committee of Sports for the Deaf, organo di governo internazionale che sovrintende all'organizzazione dei Deaflympics;
- "**FSSI**" indica la Federazione Sport Sordi Italia, riconosciuta dal CIP quale Federazione Sportiva Paralimpica, che regola e disciplina le attività sportive per Atleti sordi a livello nazionale;
- "**Medico federale**" indica il medico responsabile della Federazione Sport Sordi Italia di appartenenza dell'Atleta;
- "**Normativa Antidoping**" indica tutto il corpus normativo, sia nazionale che internazionale, in materia di antidoping attualmente vigente, in attuazione del Programma Mondiale Antidoping WADA, incluso anche il "*ICSD Anti-Doping Rules for Deaflympics and World Deaf Youth Games 2021*" ed il "*ICSD Anti-Doping Rules 2021*" emanati dall'ICSD disponibili sul sito istituzionale dell'ICSD al link <http://www.ciss.org/icsd/anti-doping>;

- **"Periodo di Appartenenza"** è il periodo in cui l'Atleta fa parte del Club Deaflympics, che – subordinatamente alla sottoscrizione del presente Accordo - decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il Risultato Qualificante ai sensi del Regolamento (quale di seguito definito) fino all'ultimo giorno del mese precedente lo svolgimento della successiva edizione dei Deaflympics o fino al verificarsi dell'evento che può determinare la cancellazione o la sospensione dell'Atleta dal Club, secondo quanto previsto dal Regolamento (quale di seguito definito) e dal presente Accordo;
- **"Periodo di Durata del Club Paralimpico"** indica il periodo di quattro anni di durata del Club Deaflympics, avente decorrenza dal mese successivo lo svolgimento dei Deaflympics e termina l'ultimo giorno del mese precedente lo svolgimento della successiva edizione dei Deaflympics;
- **"Proprietà ICSD"** indica, collettivamente, il simbolo dell'ICSD come definiti nella ICSD Constitution and the associated Bylaws, ed ogni altro prodotto o artefatto musicale, audio-visivo o creativo commissionato in connessione con i Deaflympics dall'ICSD e/o dai Comitati Organizzatori dei Deaflympics;
- **"Regolamento"** indica il Regolamento attuativo del Club Deaflympics approvato dalla Giunta Nazionale del CIP il 27.04.2023 ed eventuali sue ss.mm.ii. , che individua i criteri e le modalità per l'inserimento degli Atleti nel Club Deaflympics, nonché le ipotesi di permanenza, di passaggi di categoria, di sospensione e di cancellazione dal club stesso degli Atleti sordi top level del movimento paralimpico nazionale, disponibile, nella versione vigente, sul sito istituzionale del CIP al link <https://www.comitoparalimpico.it/amministrazione/attivita/statuto-e-regolamenti.html>;
- **"Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics "** indica la squadra a cui appartengono tutti gli Atleti ed officials facenti parte della squadra italiana partecipante ai Deaflympics;

ARTICOLO 2 – CLUB DEAFLYMPICS

2.1. L'inserimento nell'elenco degli Atleti ammessi al Club Deaflympics e i relativi aggiornamenti al Club Deaflympics per ciascuna categoria, nonché la permanenza degli Atleti nel Club Deaflympics, avvengono secondo i criteri e con le modalità individuate dal Regolamento.

2.3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano a tutti gli Atleti appartenenti al Club Deaflympics, per tutto il Periodo di Appartenenza, nella loro attività agonistica, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti danno alla reputazione, credibilità o immagine del singolo Atleta, del CIP, del Club Deaflympics, della Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics o, più in generale, del mondo dello sport e delle sue istituzioni.

2.4. Per tutto il Periodo di Appartenenza, ciascun Atleta facente parte del Club Deaflympics è soggetto ai doveri e alle norme di cui al presente Accordo e al potere disciplinare del CIP che ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di decidere in modo definitivo e vincolante su ammissione, sospensione ed esclusione di ciascun Atleta dal Club Deaflympics, nonché su diritti e doveri che l'appartenenza al Club Deaflympics comporta e l'irrogazione delle sanzioni per violazione del presente Accordo.

2.5. Il CIP si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento, fatto salvo il diritto dell'Atleta di poter recedere entro 30 giorni dalla comunicazione di modifica (valendo, a tali fini, la pubblicazione sul sito istituzionale del CIP), ai sensi del successivo art. 3.5. In caso di recesso a seguito di modifica delle disposizioni del presente Accordo, restano impregiudicati i diritti acquisiti da entrambe le Parti fino a quel momento.

ARTICOLO 3 - AMMISSIONE - DURATA - RECESSO

3.1. Con la sottoscrizione del presente atto e quale condizione essenziale del medesimo, l'Atleta entra a far parte del Club Deaflympics con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il Risultato Qualificante e si impegna ad uniformarsi, ottemperare e

rispettare le regole etiche di condotta ispirate ai principi del movimento paralimpico. L'Atleta è tenuto, pertanto, ad avere un comportamento consono all'onore ed al decoro del Club Deaflympics, e si obbliga a tenere un contegno dignitoso e rispettoso, tale da non arrecare in alcun modo discredito al proprio Paese, al CIP, all'ICSD, al Club Deaflympics e alla Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics.

3.2. L'Atleta dichiara di ben conoscere ed accettare incondizionatamente, e senza riserva alcuna, l' ICSD Constitution and the associated Bylaws, il Codice Etico e il Codice di comportamento sportivo paralimpico del CIP, obbligandosi allo scrupoloso rispetto dei medesimi così come al rigoroso rispetto delle regole di ammissione al Club Deaflympics e di tutte le altre disposizioni di cui al Regolamento e al presente Accordo, con particolare riferimento alla normativa antidoping e dalla normativa relativa alle scommesse in ambito sportivo, nonché delle ulteriori norme, disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dall'ICSD e dal CIP.

3.3. L'Atleta riconosce in particolare che il Codice Etico sancisce il principio che "non deve esserci, tra gli Atleti o individui, nessun tipo di discriminazione razziale, di genere, origine etnica, religione, opinione filosofica o politica, orientamento sessuale, stato civile o altri motivi. Tutte le forme di molestia - fisica, professionale o sessuale, e qualsiasi abuso fisico o mentale e/o lesioni, non devono essere tollerati o consentiti".

3.4. L'Atleta non può avanzare pretese e/o vantare diritti in merito alla propria ammissione e/o esclusione nel Club Deaflympics, né può sindacarne l'ammissione di altri Atleti.

3.5. L'Atleta può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del CIP, di eventuali modifiche unilaterali al presente Accordo.

ARTICOLO 4 - DIRITTI DELL'ATLETA

4.1. Per la durata del Periodo di Appartenenza, il CIP si impegna ad applicare all'Atleta, in relazione alla Categoria di appartenenza e in funzione dell'anno di riferimento, le forme di sostegno previste dal Regolamento, con le modalità, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

4.2. Le Parti si danno reciprocamente atto, e l'Atleta accetta senza riserva alcuna, che sono esclusi dall'applicazione dell'art. 7 "Assegni mensili di preparazione" del Regolamento gli Atleti che, ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 28 febbraio n. 36 recante "*Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi Militari e dei Corpi civili dello Stato*" e ss.mm.ii., saranno assunti nelle Amministrazioni competenti dei G.S. Militari e dei Corpi civili dello Stato, a decorrere dalla data di assunzione.

ARTICOLO 5 - DOVERI GENERALI DELL'ATLETA

5.1. L'Atleta è consapevole che, per la sua posizione di vertice nello sport italiano e mondiale, rappresenta un esempio per l'intero movimento paralimpico e per la società civile stessa. L'Atleta deve:

- i) rispondere puntualmente ad ogni convocazione della FSSI e/o del CIP;
- ii) rispettare puntualmente il programma di allenamento e di competizioni concordato con la FSSI;
- iii) non sottrarsi agli allenamenti, gare o competizioni, se non per giustificato motivi;
- iv) impegnarsi per il conseguimento del massimo risultato possibile ed onorare la competizione, nel rispetto degli avversari, dei compagni di squadra e della tifoseria in generale;
- v) promuovere i valori paralimpici praticando e diffondendo l'etica sportiva, l'onestà ed il fair play, attraverso il continuo e massimo rispetto delle regole, delle direttive e delle decisioni degli ufficiali di gara e senza perseguire il successo personale a qualunque costo.
- vi) rispettare i compagni di squadra, gli avversari e gli spettatori; l'Atleta, nello spirito di fratellanza e solidarietà fra atleti e popoli, si impegna ad evitare critiche immotivate pubbliche e plateali nei confronti di avversari, sponsor o organizzatori degli eventi a cui partecipa.

5.2. Al fine di promuovere lo sport, i valori paralimpici e l'immagine del Club Deaflympics e del CIP, l'Atleta assicura la propria disponibilità - nella sua qualità di membro del Club Deaflympics - a partecipare ad eventi

di particolare rilevanza istituzionale, culturale e sociale, ovvero a conferenze stampa, interventi televisivi e altre occasioni di incontro con sponsor o media, in cui il CIP ritenga utile la sua presenza, in misura non inferiore alle 5 (cinque) occasioni l'anno e secondo un calendario concordato e che tenga conto degli impegni agonistici e di preparazione sportiva.

5.3. L'Atleta si impegna, a partire da dodici mesi precedenti lo svolgimento dei Deaflympics, a praticare attività sportiva di alto livello, esclusivamente per la disciplina per la quale risulta inserito nel Club Deaflympics.

5.4. Per tutta la durata del Periodo di Appartenenza, è fatto espresso divieto all'Atleta di occuparsi di qualsiasi altro tipo di attività che possa in qualsiasi modo mettere in pericolo la sua incolumità.

ARTICOLO 6 - RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIDOPING

6.1. Con la firma del presente Accordo, l'Atleta dichiara:

i) di essere a conoscenza e di condividere l'azione svolta da NADO Italia, quale Organizzazione nazionale cui compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA, ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei procedimenti disciplinari, per la valorizzazione e la difesa dello sport quale strumento educativo e culturale, di protezione e cura della vita e dell'integrità fisica, sociale, dei suoi valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni;

ii) di essere consapevole che il doping danneggia l'etica dello sport e tutti i suoi principi morali, annulla il valore del risultato sportivo e costituisce espressione di malafede, di abuso del proprio corpo e di debolezza morale, oltre a nuocere gravemente alla salute, pregiudicare lo sviluppo della personalità e arrecare grave danno alla credibilità e all'immagine del mondo dello sport e delle sue istituzioni, per cui deve essere in prima linea nel combattere il doping specie con l'esempio, evitando assolutamente di rendersi autore, complice o connivente di qualunque illecito in materia di doping;

iii) di essere a conoscenza e di garantire l'osservanza rigorosa delle leggi dello Stato e delle norme regolamentari sportive, nazionali ed internazionali, in materia di doping, incluse le "ICSD Anti-Doping Rules for Deaflympics and World Deaf Youth Games 2021" e le "ICSD Anti-Doping Rules 2021" in vigore, il Codice WADA ed i relativi Standard Internazionali (www.wada-ama.org), le Norme Sportive Antidoping di NADO ITALIA, impegnandosi ad aggiornarsi anche al fine della personale prevenzione del fenomeno, a fornire collaborazione agli organi incaricati dei controlli e della ricerca, e a curare anche le finalità educative e sociali del risultato e dello spettacolo sportivo;

6.2. Quanto sopra rappresenta per il CIP principio irrinunciabile e gli Atleti del Club Deaflympics devono essere in prima linea nel combattere il doping, specie con l'esempio, evitando assolutamente di rendersi autori, complici o conniventi di illeciti di doping.

6.3. Il presente atto è finalizzato a tutelare il CIP dalle conseguenze pregiudizievoli che possano essere patite dallo stesso e dallo sport nazionale, quale conseguenza di condotte illecite poste in atto dagli Atleti del Club Deaflympics.

6.4. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Atleta prende espressamente atto che la sua ammissione al Club Deaflympics gli attribuisce una funzione rappresentativa dell'Italia nella competizione, per cui qualunque comportamento in violazione delle regole sportive o della normativa antidoping, compromette inevitabilmente l'immagine del proprio Paese, del CIP e del Club Deaflympics.

6.4. L'Atleta, con la firma del presente atto:

- si obbliga a risarcire il CIP per le conseguenze pregiudizievoli che il CIP stesso subisca per effetto della condotta illecita eventualmente tenuta dall'Atleta in violazione alla normativa antidoping;

- si impegna a perseguire il risultato sportivo ed il successo personale nel rispetto dei principi paralimpici, antepoendo il bene comune e la reputazione dello sport al successo personale, senza ricercare la vittoria a qualunque costo;
- oltre al rifiuto assoluto di far uso di sostanze e/o metodi proibiti, l'Atleta si impegna ad astenersi comunque dall'utilizzo di qualsiasi farmaco, anche se lecito, senza una giustificata esigenza terapeutica ed il consenso del Medico federale;
- si impegna, inoltre, ad istruirsi ed aggiornarsi su sostanze e farmaci proibiti, evitando l'uso di sostanze o integratori forniti da personale non medico;

6.5. L'Atleta è consapevole che, ove tenuto ai sensi della Normativa Antidoping, è obbligato a fornire ed aggiornare i dati contenuti nelle rispettive Informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza ai fini dei controlli (Whereabouts) in modo tale che questi risultino sempre accurati e completi, atteso che l'inosservanza di tale disposizione può comportare l'accertamento di eventuali profili di natura disciplinare e di una eventuale sanzione per violazione della normativa antidoping.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON IL TEAM MEDICO

7.1. L'Atleta si impegna ad informare tempestivamente il Medico federale di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante il Periodo di Appartenenza.

7.2. Con la firma del presente Accordo, l'Atleta autorizza preventivamente il Medico federale a comunicare al Responsabile sanitario del CIP le sue condizioni di salute, in particolar modo con riferimento alla possibilità che la sua performance ottimale possa essere pregiudicata per ragioni di salute.

ARTICOLO 8 - SCOMMESSE SPORTIVE

8.1. Nel rispetto del Codice Etico, l'Atleta si impegna seguire le direttive relative alle scommesse sportive.

Le scommesse ed i tentativi di incoraggiare e/o agevolare una qualunque persona a scommettere su qualsiasi competizione sono proibiti e costituiscono illecito.

8.2. I principi fondamentali dettati dall'ICSD e che l'Atleta dovrà adottare sono:

- i) mai scommettere o favorire in qualunque modo scommesse nell'ambito sportivo;
- ii) mai influenzare il regolare corso o risultato delle competizioni.

8.3. Inoltre, è vietato a tutti gli Atleti del Club Deaflympics condurre attività di scommesse, e pertanto l'Atleta, la sua famiglia, il suo entourage non dovranno:

- scommettere o promuovere scommesse nell'ambito sportivo;
- aiutare un operatore nel campo delle scommesse fornendo informazioni su qualunque competizione, concorrente o Atleta partecipante.

8.4. L'Atleta dichiara di essere a conoscenza e si impegna al rispetto delle regole emanate dall'ICSD in materia di scommesse sportive.

8.5. Con la sottoscrizione del presente atto l'Atleta si obbliga a risarcire il CIP per le conseguenze pregiudizievoli che il CIP stesso dovesse subire per effetto della condotta illecita eventualmente tenuta dall'Atleta in violazione delle regole sulle scommesse sportive durante il Periodo di Appartenenza.

ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON I MEDIA

9.1. Nei rapporti con tutti i media nazionali e internazionali, l'Atleta si impegna a tenere un comportamento dignitoso, ispirato ai principi del movimento paralimpico e ai principi contenuti nell'ICSD Constitution and the associated Bylaws, nel Codice Etico e nel Codice di comportamento sportivo paralimpico.

9.2. L'Atleta riconosce ed accetta incondizionatamente che, durante il Periodo di Appartenenza:

- i) tutte le attività di comunicazione del Club Deaflympics, sono programmate, realizzate e coordinate in modo esclusivo dall'Ufficio Comunicazione, Marketing ed Eventi della FSSI e del CIP;

ii) le iniziative di comunicazione online e offline riguardanti una squadra, un atleta, un tecnico o altre figure professionali del Club Deaflympics che non rientrano nella programmazione dell'Ufficio Comunicazione, Marketing ed Eventi della FSSI e/o del CIP debbono essere preventivamente autorizzate dal medesimo;

iii) l'Atleta potrà pertanto rilasciare interviste aventi ad oggetto il Club Deaflympics solo se preventivamente autorizzato dalla FSSI e/o dal CIP.

9.3. La violazione delle direttive e disposizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento e comporta la piena ed esclusiva responsabilità dell'Atleta.

9.4. Rimane fermo il diritto dell'Atleta a rilasciare interviste, del cui contenuto si assume personalmente e completamente la responsabilità.

ARTICOLO 10 - MARKETING, PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

10.1. L'Atleta prende atto che il CIP e la FSSI, nell'ambito della propria missione di promozione sportiva e dei valori del movimento paralimpico che rappresentano, hanno sviluppato, ciascuno per il proprio ambito di competenza, un'attività di marketing ed advertising per la promozione e sviluppo del movimento paralimpico e dello sport dei sordi e, in generale, e del proprio marchio, in particolare. Tali attività passano anche attraverso un rafforzamento e maggiore riconoscibilità dei marchi e dell'immagine del Club Deaflympics.

L'Atleta, in qualità di membro del Club Deaflympics, ha il dovere di prendere parte alle predette attività e, pertanto, durante il Periodo di Appartenenza, si impegna:

- a) a prendere parte ad ogni iniziativa, incontro o evento in cui il CIP e/o la FSSI ritengano utile la sua presenza, compatibilmente con i propri impegni agonistici e di preparazione sportiva e nei limiti definiti all'art. 5.2;
- b) a rispettare le direttive e comunicazioni del CIP e della FSSI, in adempimento agli accordi tra il CIP stesso e terze parti, in particolar modo sponsor, relativamente al Club Deaflympics; l'Atleta prende atto e consapevolmente accetta che, previo consenso, sarà chiamato agli eventi del Club Deaflympics e a promuovere i marchi e l'immagine del Club Deaflympics e del CIP e/o della FSSI e/o dei rispettivi loghi, divise o segni distintivi;
- c) a rispettare le direttive dell'ICSD e del CIP relative alla pubblicità e/o alle relazioni esterne in occasione delle apparizioni effettuate a beneficio istituzionale e degli Sponsor e terzi legati al Club Deaflympics, al CIP, alla FSSI e/o all'ICSD.

10.2. L'Atleta prende espressamente atto e accetta consapevolmente che, in ragione della sua appartenenza al Club Deaflympics:

- a) il CIP può utilizzare liberamente attività, risultati sportivi, nomi e/o immagini dell'Atleta associandoli ai propri marchi e/o ai Deaflympics e/o a quelli degli Sponsor del Club Deaflympics e/o del CIP in generale, anche senza preventiva autorizzazione dell'Atleta e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalle norme dell'ICSD in materia;
- b) l'Atleta potrà abbinare il proprio nome e/o la propria immagine ai marchi/loghi CIP e FSSI, al Club Deaflympics, ai Deaflympics e/o alla Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics solo previa autorizzazione, rispettivamente del CIP e della FSSI.
- c) autorizza il CIP, la FSSI ed i loro Sponsor ad utilizzare il suo nome e la sua immagine, anche individualmente, nella sua qualità di Atleta appartenente al Club Deaflympics, per scopi istituzionali, volti alla promozione del movimento paralimpico, dei Deaflympics, del Club Deaflympics, della Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics e alla celebrazione delle vittorie, medaglie e competizioni in genere, a prescindere dagli accordi commerciali personali, anche qualora lo Sponsor del CIP e/o della FSSI sia un concorrente dello Sponsor dell'Atleta.

10.3. L'Atleta è consapevole dell'impegno comune dell'ICSD, del CIP, della FSSI a combattere tutte le forme di ambush marketing (attività di pubblicità occulta e/o in contrasto con gli Sponsor paralimpici) e si impegna

ad evitare qualsiasi collegamento e/o riferimento ai Deaflympics, all'ICSD, al CIP, alla Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics e/o al Club Deaflympics da parte di Sponsor non autorizzati, e, in particolare, da parte dei propri eventuali sponsor.

10.4. Le Parti convengono che restano esclusi dal presente Accordo tutti i diritti di immagine dell'Atleta in quanto singolo individuo e relativi alle sue attività e/o risultati sportivi personali o comunque non inerenti ad iniziative o attività istituzionali di advertising, promozione o marketing promosse dal CIP e/o dalla FSSI con riferimento al Club Deaflympics e/o della Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics, che non potranno, quindi, essere utilizzati dal CIP e/o dalla FSSI senza la preventiva espressa autorizzazione da parte dell'Atleta stesso.

In ogni caso, in tema di immagine personale e di operazioni di marketing, soprattutto in avvicinamento al periodo dei Deaflympics, il CIP e la FSSI, ciascuno per il proprio ambito di competenza, comunicheranno in tempi debiti all'Atleta la normativa che regola la materia e le regole che l'Atleta si impegna sin d'ora a rispettare.

10.5. L'Atleta, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad informare il CIP, per il tramite della FSSI dell'esistenza di propri eventuali sponsor personali e si impegna altresì ad informare i propri sponsor personali circa gli impegni assunti con il presente Accordo e le limitazioni dal presente Accordo così come da ogni ulteriore disposizione dell'ICSD in materia.

10.6. L'Atleta è consapevole e accetta che, in relazione alla sua eventuale partecipazione ai Deaflympics, sarà chiamato a sottoscrivere uno specifico contratto con riguardo a tale partecipazione e – in particolare – alle limitazioni relative agli Sponsor, alla pubblicità e alle operazioni di marketing e di comunicazione durante lo svolgimento di tali manifestazioni e per tutto il periodo della convocazione.

10.7. La violazione da parte dell'Atleta delle direttive, norme e disposizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento e comporta la piena ed esclusiva responsabilità dell'Atleta nei confronti del CIP, della FSSI e dell'ICSD per qualsiasi conseguenza pregiudizievole che il CIP, la FSSI e/o l'ICSD possano subire per effetto della condotta eventualmente tenuta dall'Atleta stesso in violazione di quanto sopra.

ARTICOLO 11 - PROPRIETÀ PARALIMPICHE

11.1. L'Atleta prende espressamente atto ed accetta che:

- i) tutte le Proprietà ICSD, come qualsiasi riferimento ai Deaflympics, sono di esclusiva titolarità dell'ICSD;
- ii) non potrà in nessun caso utilizzare le Proprietà ICSD per fini commerciali a meno che non abbia ottenuto preventivo consenso scritto dall'ICSD, dal CIP o dalla FSSI.

11.2. L'Atleta si impegna a:

- i) non associare, e a non far associare, le Proprietà ICSD, il CIP, il Club Deaflympics, la Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics ai propri sponsor a meno che non abbia ottenuto il preventivo consenso scritto dall'ICSD o dal CIP;
- ii) rispettare con diligenza e puntualità ogni direttiva e comunicazione da parte del CIP e/o della FSSI in materia, con particolare attenzione nel periodo di avvicinamento ai Giochi Deaflympics e per tutto il periodo della convocazione.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIVA

12.1. L'Atleta è tenuto a partecipare alle iniziative programmate dal CIP e/o dalla FSSI nei limiti di cui al precedente art. 5.2.

12.2. La partecipazione al Club Deaflympics è esclusiva ed è incompatibile con il contemporaneo inserimento in eventuali Club Deaflympics di altri Paesi.

ARTICOLO 13 - ABBIGLIAMENTO

13.1. In occasione di eventi istituzionali, promozionali, di comunicazione o di marketing, qualora richiesto dal CIP e/o dalla FSSI, l'Atleta è tenuto ad indossare l'abbigliamento fornito dal CIP e/o dalla FSSI stessi.

13.2. L'Atleta prende atto ed accetta che ogni violazione dell'impegno di cui al comma 1 che precede rappresenta un grave danno all'immagine del CIP, nonché una grave violazione degli accordi tra il CIP e gli eventuali sponsor. Pertanto, il CIP si riserva il diritto di sanzionare ogni violazione di cui sopra a norma delle disposizioni di cui all'articolo 15 che segue.

Il CIP si riserva, inoltre, il diritto di rivalersi sull'Atleta per qualsiasi danno o pregiudizio subito dal CIP medesimo a qualsiasi titolo che sia diretta conseguenza del comportamento dell'Atleta in violazione dell'impegno di cui al comma 1 che precede.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ

14.1. L'Atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi sponsor, atleti e rappresentanti media.

14.2. Nessuna responsabilità potrà in nessun caso attribuirsi al CIP nella sua veste di organizzatore del Club Deaflympics.

14.3. L'Atleta è consapevole della responsabilità che assume nei confronti del CIP per qualsiasi conseguenza pregiudizievole che il CIP stesso possa subire per effetto della condotta eventualmente tenuta dall'Atleta in violazione della normativa antidoping nonché delle regole sulle scommesse sportive di cui rispettivamente agli artt. 6 e 8 che precedono.

ARTICOLO 15 – VIOLAZIONI DELL'ACCORDO

15.1. Ogni violazione delle disposizioni di cui:

- i) all'ICSD Constitution and the associated Bylaws,
- ii) al Codice Etico,
- iii) al presente Accordo,

costituirà un grave inadempimento, che sarà valutato insindacabilmente dal CIP ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, compresa l'esclusione dal Club Deaflympics.

15.2. Sarà, inoltre, considerato un grave inadempimento alle norme del presente Accordo:

- i) l'accertamento, da parte dei competenti organi, dell'utilizzo di sostanze o metodi proibiti da parte dell'Atleta, ovvero l'ammissione da parte di quest'ultimo di averne comunque fatto uso;
- ii) l'accertamento, da parte dei competenti organi, che l'Atleta ha effettuato, agevolato o incoraggiato scommesse in ambito sportivo o influenzato il regolare corso o risultato delle competizioni, ovvero l'ammissione da parte dell'Atleta stesso di una tale condotta.

Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l'adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall'Ordinamento Sportivo Nazionale o Internazionale.

15.3. Le sanzioni di esclusione e/o sospensione dal Club Deaflympics intervengono secondo quanto previsto dal Regolamento.

15.4. La sanzione della esclusione dal Club Deaflympics può essere inoltre deliberata dal CIP, a suo insindacabile giudizio, nei casi di gravi violazioni del presente Accordo ed in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- i) violazione della normativa antidoping;
- ii) violazione legata alle scommesse sportive;
- iii) dichiarazioni e/o comportamenti (perpetrati anche a mezzo social media) lesivi dell'immagine, onorabilità, credibilità e reputazione del Club Deaflympics, della Squadra nazionale partecipante ai Deaflympics, del CIP e/o della FSSI o, più in generale, del movimento paralimpico, del mondo dello sport e delle sue istituzioni;

- iv) ingiustificata mancata partecipazione ad eventi sportivi non agonistici organizzati dalla FSSI e/o dal CIP, la cui presenza dell'Atleta sia stata comunque richiesta dalla FSSI e/o dal CIP;
- v) assunzione di sostanze stupefacenti al di fuori della competizione, anche qualora non ricadano nelle violazioni della normativa antidoping.

La sanzione della sospensione dai benefici legati alla partecipazione al Club Deaflympics può parimenti essere deliberata dal CIP, a suo insindacabile giudizio, in tutti gli altri casi di violazione del presente Accordo e per i quali il CIP ritenga eccessivamente punitiva la sanzione dell'esclusione.

15.5. In ogni caso, l'Atleta risponderà personalmente e direttamente degli eventuali danni, patrimoniali e non, che dovessero derivare all'ICSD, al CIP, alla FSSI o, comunque, a terzi per effetto di violazioni delle norme dell'ICSD Constitution and the associated Bylaws, del Codice Etico e del presente Accordo, con riguardo particolare alle norme antidoping e alle norme contro le scommesse sportive.

15.6. Il CIP si riserva, inoltre, il diritto di rivalersi sull'Atleta per qualsiasi danno o pregiudizio subito dal CIP a qualsiasi titolo che sia diretta conseguenza del comportamento dell'Atleta in violazione dell'impegno di cui al comma 15.1. che precede.

ARTICOLO 16 – PREVALENZA DELL'ACCORDO

16.1. In caso di disposizioni contrastanti, il presente Accordo - che ha validità per tutto il Periodo di Appartenenza - prevale ad ogni effetto di legge su qualunque altro accordo tra l'Atleta e la Federazione e/o la Società sportiva di appartenenza.

16.2. L'Atleta si impegna ad informare la FSSI e/o la Società sportiva di appartenenza circa gli impegni assunti con il presente Accordo.

ARTICOLO 17 - LEGGE APPLICABILE

17.1. Il presente Accordo è retto dalla legge Italiana.

17.2. Il presente Accordo è da considerarsi soggetto all'ICSD Constitution and the associated Bylaws e, pertanto, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Accordo e l'ICSD Constitution and the associated Bylaws, le disposizioni di quest'ultimo prevarranno.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

18.1 Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19.1. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo è effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato in conformità alla vigente normativa sulla privacy. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Atleta – in caso di minore, tramite sottoscrizione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria - dichiara di aver letto e compreso l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 allegata al presente Accordo (Allegato 2 e Allegato 3) e di prestare il Consenso, ove richiesto, al trattamento dei propri dati personali – incluso il trattamento di “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell'art. 9 del GDPR – nelle modalità e per le finalità ivi indicate.

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI

20.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti documenti, che le Parti dichiarano di ben conoscere, avendone prima d'ora preso visione ed estratta copia ai link indicati, in relazione a ciascuno di essi, all'Articolo 1 (Definizioni) del presente Accordo:

- i) ICSD Constitution and the associated Bylaws;

- ii) Codice Etico;
- iii) Codice di comportamento sportivo paralimpico;
- iv) Regolamento;

20. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti documenti che si allegano:

- 1) Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 2) Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 minori.

ARTICOLO 21 - SOTTOSCRIZIONE

21.1. Il presente Accordo, che costituisce condizione essenziale per la ammissione dell'Atleta al Club Deaflympics, deve essere sottoscritto in calce dall'Atleta stesso o, in caso di Atleta minore, da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria e restituito firmato al CIP.

....., lì

Il Comitato Italiano Paralimpico
Il Presidente

L'Atleta

Ai sensi e per gli effetti di legge ex artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato in ogni sua parte il presente Accordo, soffermando in particolare l'attenzione sugli Articoli 2 (Il Club Paralimpico), 3 (Ammissione - Durata - Recesso); 5 (Doveri Generali dell'Atleta), 6 (Rispetto della Normativa Antidoping), 7 (Rapporti con il Team Medico), 8 (Scommesse Sportive), 9 (Rapporti con i Media) 10 (Marketing, Promozione e Pubblicità), 11 (Proprietà Paralimpiche), 12 (Esclusiva), 13 (Abbigliamento), 14 (Responsabilità), 15 (Violazioni dell'Accordo), 16 (Prevalenza dell'Accordo), 17 (Legge Applicabile), 18 (Clausola Arbitrale), 19 (Trattamento dati personali) e 20 (Disposizioni Finali).

....., lì

L'Atleta
